

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 134 del 16-10-2025

OGGETTO: O.S. n° 22/2021 - Procedura negoziata senza bando per l'affidamento del contratto dei lavori di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo". CUP: B45E21002550001 – CIG: B305B43246. Autorizzazione al subappalto.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;
- l'art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 189/2016 che prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l'O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- il Decreto direttoriale U.S.R. n. 1351 del 30.06.2023 con cui si è proceduto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo del Servizio "Amministrativo" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo;
- il decreto n. 5 del 01/10/2025 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019, art.1 co. 1 quater, ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;
- l'art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 sono state prorogate, rispettivamente:
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31.12.2025 di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* come modificato dal decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n° 209;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

VISTO l’articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche *“Accordo”*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA l’Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*;

CONSIDERATO che, nel contesto dell’Ordinanza sopra richiamata, l’USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata *“Gemma Marconi”*, di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di euro 877.500,00;

VISTO il Decreto 11 luglio 2024, n° 1475, con il quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), il Responsabile unico del progetto (RUP), per l’intervento in oggetto, nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell’Ufficio, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto 7 settembre 2021, n° 1509, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021;

TENUTO conto dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di conflitti di interesse di cui all’art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022, n° 34 del 13/07/2022, n°121 del 23/12/2024;

VISTA l’Ordinanza Speciale 23/04/2024, n° 77, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall’art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, recante *“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio*

2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022”, in particolare l’art. 3 secondo cui:

“[...] è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.566.250,35. La copertura del restante costo dell’intervento è realizzata attraverso l’accesso al Conto Termico del GSE S.p.A. (euro 244.637,00) e con le economie di gara per i servizi tecnici sinora conseguite (euro 53.562,52).

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:

(a) euro 877.500,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 22 del 2021;

(b) euro 1.566.250,35 a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

VISTO il decreto direttoriale 21/05/2024, n° 1049, recante “Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata ‘Gemma Marconi’ di proprietà della ASP 1 di Teramo”, mediante il quale, tra l’altro, è stato rimodulato e approvato il quadro tecnico economico dell’intervento per un importo complessivo pari ad € 2.688.237,85:

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n° 65 del 4 settembre 2024 si è proceduto all’affidamento dell’incarico per la direzione lavori in favore dell’ing. Piergiuseppe Lenzi;
- con determinazione dirigenziale n° 85 del 28 ottobre 2024 si è proceduto all’affidamento dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore del geom. Giorgio Di Giovangiaco;
- con Determinazione dirigenziale n° 68 del 11/09/2024 è stata avviata la procedura negoziata senza bando, ex art. 5, comma 1, lett. b) dell’O.S. n°22/2021, in deroga all’art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n° 36/2023 per l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio sede della scuola dell’infanzia “Gemma Marconi” di proprietà della ASP1 Teramo, CUP: B45E21002550001 – CIG: B305B43246 approvandone i documenti di gara;
- con Determinazione dirigenziale n° 95 del 19/11/2024, a seguito dell’espletamento della procedura di gara su piattaforma certificata di eProcurement “www.acquistinretepa.it” gestita da Consip S.p.a., mediante lo strumento della RdO MePA, e della conclusione con esito positivo delle verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal concorrente, effettuate mediante il sistema FVOE 2.0 di ANAC, è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico Di Teodoro Costruzioni s.r.l. – P.IVA: 01609100670, con sede legale in Teramo viale della Resistenza, 26 che ha offerto un ribasso di 3,11% sull’importo a base di gara, per l’importo di 1.857.689,78 €, comprensivo dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 63.912,40 €, oltre IVA 10% pari a 185.768,98 €, per un totale complessivo di € 2.043.458,76;
- In data 04/12/2024, l’Appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria ex art. 117 del Codice pari ad € 92.885,00 corrispondente al 5% dell’importo contrattuale;
- In data 04/12/2024 l’Appaltatore ha prodotto la polizza di cui all’art. 117 co. 10 del Codice rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 500.000,00;
- In data 11/12/2024 è stato stipulato il contratto di appalto mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 18 del Codice;
- In data 28/01/2025 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori come da apposito verbale acquisito al Protocollo Unico RA n° 0031130/25 del 28/01/2025;
- con decreto del Direttore USR n° 401 del 25/02/2025 si è proceduto alla liquidazione in favore della ditta appaltatrice a titolo di anticipazione del 20% ai sensi dell’articolo 8 del contratto in essere, dell’importo complessivo di € 408.691,76 IVA inclusa;
- con verbale del 24 marzo 2025, acquisito al prot. Unico RA n. 0122537/25 del 25/03/2025 il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 121 del Codice in considerazione del fatto

che gli stessi non potevano *“procedere temporalmente, correttamente ed a regola d’arte per il rinvenimento di sottostruttura di fondazione esistente più articolata di quanto desumibile dai dati a disposizione in fase di progetto e tale da suggerire un parziale riutilizzo della stessa come sottofondazione/magrone per la nuova fondazione”*;

- in data 29/04/2025, il Direttore dei Lavori incaricato ha trasmesso a mezzo PEC acquista in pari data al prot. Unico RA n° 0177423/25 (successivamente integrata con PEC prot. 0207156/25 del 19/05/2025 e da ultimo con PEC prot. 0207177/25 del 19/05/2025) una perizia suppletiva e di variante dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n° 62 del 27/05/2025 lo scrivente ha disposto di autorizzare ed approvare la perizia di variante e suppletiva con i relativi elaborati e il nuovo Quadro Tecnico Economico, che eleva l'importo del contratto di appalto a complessivi imponibili 1.903.359,46 € comprensivo dei costi per la sicurezza (rimasti invariati), oltre IVA, di cui netti imponibili € 45.669,67, al netto del ribasso del 3,11%, offerto in sede di gara, per maggiori e/o diverse prestazioni;
- con verbale del 30 maggio 2025 acquisito al prot. Unico RA n. 0227778/25 del 30/05/2025 il Direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori in argomento indicando come nuovo termine ultimo per l'ultimazione degli stessi il 05/04/2027;
- con Determinazione Dirigenziale n° 132 del 06/10/2025 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n° 1 a tutto il 31/08/2025;
- con decreto del Direttore USR n° 2220 del 07/10/2025 si è proceduto alla liquidazione e al pagamento dell'importo spettante all'appaltatore a titolo di SAL 1;

ACCERTATO che in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la ditta aggiudicataria:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte dei lavori oggetto dell'appalto;
- ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, acquisita al Prot. Unico RA n° 0355699/25 del 09/09/2025;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto in favore dell'operatore economico M.F. Salvi Fabrizio S.r.l., C.F./P.IVA. 01468130677 con le dichiarazioni sostitutive rese dall'appaltatore, unitamente alla documentazione trasmessa in allegato, che di seguito si richiama:

- dichiarazioni sostitutive rese dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici; nonché dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- visura camerale del subappaltatore;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1-lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008;
- DURC in corso di validità;
- Attestazione di qualificazione SOA;
- Contratto di subappalto e relativi estratti del CME allegati;

DATO ATTO che la richiesta di autorizzazione al subappalto e tutta la documentazione sopra richiamata è stata trasmessa ad ANAC per i controlli preventivi di competenza, ricadendo nelle fattispecie di cui all'art. 3 punto 2.4 lett. b) dell'Accordo e che ANAC non ha fornito in riscontro un parere espresso nei termini previsti intendendosi pertanto perfezionato il silenzio-assenso;

DATO ATTO della conclusione con esito positivo delle verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, effettuate mediante il sistema FVOE 2.0 di ANAC;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice è iscritta all'anagrafe antimafia delle imprese esecutrici di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che l'operatore economico risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione DURC prot. INPS_46740162 del 14/07/2025 (scadenza validità 11/11/2025);

ACQUISITA in data 14/10/2025 la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 dalla Prefettura di Teramo;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO, comunque che, anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore si ritiene responsabile in solido con il sub-appaltatore, per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **autorizzare** nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023, la ditta appaltatrice Di Teodoro Costruzioni s.r.l. a subappaltare all'operatore economico M.F. Salvi Fabrizio S.r.l., con sede in Viale della Resistenza n. 5/A 64100 Teramo (TE) – C.F./P.IVA. 01468130677, i lavori di realizzazione controsoffitti, tamponature, intonaci e tinteggiature, realizzazione impianto termico, impianto elettrico e impianto idro-sanitario per un importo di euro 595.730,65 IVA esclusa, di cui euro 18.100,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza;
2. di **precisare** che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dal contratto di appalto e allegato capitolato speciale nonché quanto previsto all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e che l'appaltatore e, per tramite suo, l'impresa subappaltatrice, si ritiene responsabile per l'osservanza di tutte le norme contrattuali, relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
3. di **precisare** che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;



4. di **precisare** che, a tenore di quanto disposto dall'art. 119 comma 17 del Codice, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto;
5. di **dare atto** che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per l'USR Abruzzo;
6. di **trasmettere** copia del presente provvedimento alle ditte interessate, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per gli adempimenti di competenza;
7. di **dichiarare**, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013;
8. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)